

Servizio veterinari

SVGA



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio VII ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Allegati: uno

OGGETTO:

“Regolamento di esecuzione UE n. 839/2012 relativo all'autorizzazione dell'urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti”

REGIONE DEL VAJETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 MAG. 2013
Prot. N.	207545
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E760056	

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asl4_vi"	
30 MAG. 2013	
N.	20332
Tit.	F. ci. b.

Ministero della Salute
DGSAF
0009905-P-16/05/2013



REGIONI E PROVINCE AUTONOME
ASSESSORATO ALLA SANITA'

- dimuzio.mauro@cert.regione.molise.it
- sanita@cert.regione.piemonte.it
- sanita@pec.regione.lombardia.it
- alimenti.veterinaria@regione.liguria.it
- urp@regione.abruzzo.it
- sanita@cert.regione.basilicata.it
- dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it
- sanita.pol.soc@certregione.fvg.it
- protocollo-sociale@regione.lazio.legalmail.it
- regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
- patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
- direzionsanita.regione@postacert.umbria.it
- sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it
- protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
- assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
- age19@pec.regione.campania.it
- protocollo-sociale@regione.lazio.legalmail.it
- regionetoscana@postacert.toscana.it
- capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it
- vet@pec.prov.bz.it
- dip.politichesanitarie@pec.provincia.tn.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DG della PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
pref4@pec.politicheagricole.gov.it

e pc

COMANDO CARABINIERI PER
LA TUTELA DELLA SALUTE
srm20400@pec.carabinieri.it

AISA
federchimica@legalmail.it


ASSALZOO
assalzo0@pcert.it

In riferimento al Regolamento UE n.839/2012, in allegato, di autorizzazione dell'additivo nutrizionale "urea", si informano codeste Autorità e Associazioni in indirizzo circa l'obbligo di riportare sull' etichetta dell'additivo e dei mangimi che lo contengono la seguente dicitura "Un massimo del 30% del totale di azoto nella razione giornaliera può derivare da urea-N" in sostituzione a quanto indicato nella colonna "Altre disposizioni" dell'allegato al Regolamento "Un massimo del 30% del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N" in quanto la traduzione, in italiano, della succitata disposizione non ha correttamente interpretato la relativa versione in inglese e quanto scaturito dal parere dell'EFSA sulla sicurezza ed efficacia dell'urea per i ruminanti (EFSA Journal 2012; 10(3): 2624).

Quindi, si invitano codeste Autorità in indirizzo a considerare quanto sopra riportato nell'ambito dei controlli ufficiali relativi all'etichettatura dei mangimi.

Il DIRETTORE GENERALE

Gaetana FERRI



Responsabile del procedimento:
Paduano Sandra - 06.59946130
email: s.paduano@sanita.it



19.9.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 839/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

relativo all'autorizzazione dell'urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento dispone la rivalutazione dei prodotti autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali⁽²⁾.
- (2) L'urea è stata autorizzata dalla direttiva 82/471/CEE per un periodo illimitato. Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti, con la richiesta di classificazione dell'additivo nella categoria «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 7 marzo 2012⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'urea non ha effetti nocivi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che fornisce azoto non proteico per la sintesi proteica microbica nel ruminante. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione dell'urea dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questa sostanza secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Dato che sono introdotte modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'urea e non vi sono effetti diretti immediati per la sicurezza, è necessario prevedere un periodo ragionevole prima dell'autorizzazione per consentire alle parti interessate di prepararsi a far fronte ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione. È inoltre opportuno accordare un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di urea, nella forma autorizzata dalla direttiva 82/471/CEE, e dei mangimi contenenti urea.

(7) Per gli operatori è estremamente complesso adattare ripetutamente e da un giorno all'altro le etichette di mangimi contenenti diversi additivi che sono stati autorizzati successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ai quali si applicano nuove norme di etichettatura. È quindi opportuno ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori prevedendo un periodo di tempo che consenta un graduale cambiamento dell'etichettatura.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Autorizzazione**

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «urea e suoi derivati», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2**Prescrizioni in materia di etichettatura**

I mangimi contenenti urea sono etichettati conformemente al presente regolamento entro il 19 maggio 2013.

Tuttavia, i mangimi contenenti urea che sono stati etichettati conformemente alla direttiva 82/471/CEE prima del 19 maggio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3**Misure transitorie**

Le scorte di urea e di mangimi che la contengono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate alle condizioni di cui alla direttiva 82/471/CEE fino al loro esaurimento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(3):2624.